



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA MOLFETTA

70056 Molfetta (BA) Banchina Seminario – tel. 080/3971076 - fax 080/3971727

e mail: cpmolfetta@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA

***Disciplina della navigazione in prossimità della costa
Zone di mare interdette alla navigazione***

Il Capo del Compartimento Marittimo di Molfetta,

VISTO	l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
VISTE	le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
VISTO	il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
VISTA	l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
RITENUTO NECESSARIO	disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
TENUTO CONTO	che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;
VISTI	gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

O R D I N A

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la "stagione balneare", così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, che si estende dal territorio del Comune di Molfetta al Comune di Giovinazzo incluso, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità da diporto e/o a vela, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

E' tuttavia concesso ai piccoli natanti a trazione muscolare (specificatamente jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kayak e SUP – stand up paddle) di navigare nella zona di mare sopra citata, a partire dai 100 metri di distanza dalla costa (tale fattispecie è vietata per pedalò, flyboard, kite surf, wind surf, surf, body surf, body board, sup-foil, idro bike).

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



Tutte le unità navali di cui al presente capoverso potranno raggiungere la predetta fascia di mare esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio. Le stesse potranno navigare esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, e dovranno, comunque, mantenere una distanza di sicurezza dai bagnanti di almeno 5 (cinque) metri, prestando la massima attenzione e adottando, altresì, ogni cautela in occasione della navigazione. È fatto obbligo di interrompere la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando in questo caso a riva.

Articolo 2 **(Istituzione della fascia di rispetto)**

L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3 **(Corridoi di lancio/atterraggio)**

1. L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell'Art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4 **(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)**

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articoli 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt.(per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5 **(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie sanzionatoria, illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. L'ordinanza n. 10/2018 in data 26.04.2018 è abrogata.

Molfetta, (data protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.	
NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080-5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA	080-3971076 – 080-3973962
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI GIOVINAZZO	080-3942648
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE MOLFETTA	080 3974152
POLIZIA MUNICIPALE GIOVINAZZO	080 3947711
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE : (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
CAPITANERIA DI PORTO MOLFETTA	Canale 16 Lun. Dom. (H24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI Giovinazzo	Canale 16 Lun. al Sab. dalle 08.00 alle 14.00 Mar. e Gio. dalle 14.30 alle 17.30

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

